

Procedura per segnalazione presenza amianto agli Uffici Comunali

Il Piano Regionale Amianto (**PRAL**) ha stabilito i nuovi criteri per valutare le condizioni delle coperture in cemento amianto, al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge, dovrà attuare.

Nel contempo fissava le date per provvedere all'eliminazione dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone e della loro salute ed in modo particolare fissava l'obbligo di provvedere alla denuncia-censimento. Allo stato attuale **non vi sono scadenze**, bensì procedure di valutazione dello stato di degrado.

Destinatari del servizio:

Tutti i cittadini che sospettino la presenza di amianto in un immobile.

Come accedere al servizio:

Il cittadino che voglia segnalare la presenza di amianto (*di matrice compatta come ad es: eternit*) in un terreno e/o in un fabbricato, **può presentare una segnalazione scritta nella quale venga però ben specificato l'immobile in cui potrebbe esserci presenza di amianto.**

La segnalazione dovrà essere firmata e contenere i recapiti della persona segnalante.

**Sul sito web del Comune è scaricabile
il modello da compilare, per presentare tale segnalazione**

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ufficio Tecnico, in attuazione delle norme statali e regionali, invita il proprietario a presentare la seguente documentazione:

- la documentazione prevista dal D.M. 6 settembre 1994;
- le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia;
- la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto prevista dall'allegato A del D.g.r. Sanità n.13237 del 18 novembre 2008 (valutazione del rischio).

La documentazione dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (*quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra*).

In base alla valutazione del rischio presentata dal proprietario attraverso l'indice di degrado (**ID**), verrà individuato l'intervento da attuare (rimozione o incapsulamento):

- **ID inferiore o uguale a 25** nessun intervento di bonifica e riesame con frequenza biennale;
- **ID compreso tra 25 e 44** esecuzione della bonifica entro 3 anni;
- **ID uguale o maggiore di 45** rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

Ogni ulteriore informazione

è disponibile sul sito web di Regione Lombardia ed ASL di Cremona.
